

Uff. Legale

Brescia, 8 gennaio 2014

Prot.N° 107/2014 – PEC

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

10/01/2014 E-rsp/148/2014



Spett.le
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 Roma

Oggetto: Richiesta di parere sull'applicazione del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro"

Con riferimento al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" pubblicato in G.U. il 18 marzo 2013 n. 65, su indicazione della Commissione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia (CROIL), rappresentando le istanze di tutte le analoghe Commissioni operanti nell'ambito degli Ordini Provinciali presenti in Regione Lombardia:

Nota che:

- il Decreto riguarda i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui all'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011,
- i criteri presenti nel documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure
- i criteri presenti nel documento non riguardano le attività di addestramento
- i requisiti indicati "non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione" dell'avviso del decreto
- l'entrata in vigore del decreto sarà il 18 marzo 2014 (dodici mesi dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale)

Considerato che:

- i criteri che devono assicurare il livello minimo richiesto per la figura del formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro intendono garantire la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali che devono essere posseduti da un formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - conoscenza
 - esperienza e
 - capacità didattica

./



C.R.O.I.L.

Consulta Regionale Ordini
Ingegneri Lombardia

2

- il Decreto definisce un prerequisito di base e sei criteri che richiamano l'istruzione e la formazione del formatore, oltre alle pregresse esperienze nell'attività formativa alla sicurezza sul lavoro
 - *Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. (il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori – inoltre i formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente Decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti)*
- I sei criteri fanno riferimento a conoscenze/ esperienze in tre aree tematiche:
 - area normativa/giuridica/organizzativa
 - area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico - sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto)
 - area relazioni/comunicazione

in particolare:

- 1°: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, *nell'area tematica oggetto della docenza.*
- 2°: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) *coerente con le materie oggetto della docenza*, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
 - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;in alternativa:
 - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;in alternativa:
 - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;in alternativa:
 - corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
- 3°: Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
 - a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;
 - b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

.I.

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4°: attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5°: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

./

6°: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (Tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corsi formativi/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni".

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Ing. Marco Belardi, Presidente della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, ritenendo che l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disponga di adeguate competenze e conoscenze per svolgere il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i requisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui in allegato,

PORGE ISTANZA

affinché lo Spett.le Consiglio esprima un parere a tale riguardo e provveda a sottoporre, nei modi e termini che riterrà più opportuni, un Interpello alla specifica Commissione di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 81/08 al fine di fare chiarezza su tale aspetto.

Si ringrazia vivamente per l'attenzione che il Consiglio vorrà porre su quanto richiesto e si porgono molti deferenti saluti.

Il Presidente Consulta Regionale degli
Ordini degli Ingegneri della Lombardia
(Ing. Marco Belardi)

